

UNIONE DI COMUNI MARGHINE

Parere n. 06 del 14/09/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 DELL'ASSEMBLEA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMI 2 E 3 TUEL CON APPLICAZIONE DELL' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

La sottoscritta Cadeddu Antonangela, nella sua qualità di Revisore dei Conti per l'Unione di Comuni Marghine;

premessi che:

- con atto dell'Assemblea dell'Unione n. 2 in data 28/03/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- con delibera dell'Assemblea dell'Unione n.3 in data 28/03/2024 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026;

visto

l'art. 187 del d.lgs. n. 267/2000, e in particolare:

il comma 2, il quale prevede che "La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.*

Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota di risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce";

Visto:

l'articolo 175 del D.LGS: n. 267/2000, come modificato dal D.LGS. n. 118/2011, il quale prevede, ai commi da 1 a 3, che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

- a) *l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;*
- b) *l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;*
- c) *l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;*
- d) *quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e se necessario, delle spese correlate;*
- e) *le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);*
- f) *le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);*
- g) *le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'Ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'Ente.*

Visti

- *Gli elaborati contabili allegati alla proposta di delibera di cui trattasi denominata "Approvazione variazione al Bilancio di previsione 2024/2026 dell'Assemblea ai sensi dell'art. 175 commi 2 e 3 TUEL con applicazione dell'avanzo di amministrazione";*

Considerata la richiesta

- del Responsabile del Settore Finanziario che prevedono applicazione di avanzo vincolato per euro 1.416.427,19 e avanzo libero per euro 388.323,31

verificato che

- a) le variazioni in entrata sono assunte nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle previsioni;
- b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi.

la variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 riguarda variazioni analiticamente descritte nei prospetti allegati alla deliberazione;

visto il parere del Responsabile del Servizio Finanziario espresso ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – T.U.E.L. 267/2000;


visto che con la presente variazione sono stati rispettati gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica;

ESPRIME

In relazione alle proprie competenze, parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza attendibilità contabile in merito alla proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dell'Unione.

Il Revisore

Antonangela Cadeddu

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "ORDINE DEI CONTABILI E DEI PERITI" around the top edge and "CADERDU - N. 632" around the bottom edge. The signature is a stylized, cursive script.